

Oggetto: Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale del Comune di Paterno Calabro in modalità telematica.

Art. 1 – Oggetto

1. In casi aventi carattere eccezionale, debitamente comprovati da provvedimenti nazionali, regionali o locali e/o qualora da parte della stessa Autorità locale se ne ravvisi l'esigenza con apposito Decreto del Sindaco, la partecipazione alle riunioni della Giunta comunale è consentita, integralmente e/o parzialmente, anche in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, consentendo che tutti i componenti l'Organo partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale, compreso il Segretario / Vice Segretario comunale. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune. Resta ferma la necessità di convocazione e di partecipazione del Segretario / Vice Segretario comunale che deve essere presente o presso la sede istituzionale dell'Ente, ovvero altra sede.
2. Nei casi espressamente previsti, ciascun componente l'organo collegiale può partecipare alla seduta collegandosi con la sala ove si svolge la stessa in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente, purché non luoghi pubblici né aperti al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.
3. Le condizioni contenute nel presente provvedimento devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle deliberazioni.
4. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni della Giunta Comunale del Comune di Paterno Calabro.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "*sedute in modalità telematica*" le riunioni della Giunta comunale che si svolgono con la seguente modalità:
 - uno o più componenti, collegato per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione;
2. Per *videoconferenza* si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni della Giunta nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la segretezza della seduta;
 - l'identificazione degli intervenuti attraverso la contemporanea partecipazione audio e video su un piano di parità;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito, escludendo partecipazioni segrete;
 - la visione degli atti della riunione;
 - lo scambio di documenti;
 - la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
 - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
 - consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - effettuare una votazione palese per appello nominale (non è compatibile con il voto segreto).
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e/o privata (certificata o ordinaria), di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud) o tramite fax.
3. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto.

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze della Giunta per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Sindaco, a tutti i componenti dell'Organo, secondo le modalità previste dai regolamenti e/o dallo Statuto.
2. La convocazione di cui al comma 1, se in forma scritta, contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni.
3. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti della Giunta comunale potranno essere collegati per videoconferenza dal Palazzo comunale.
4. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
5. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche la Giunta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
6. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, come i quorum deliberativi previsti dalla legge e/o dal vigente regolamento di funzionamento, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti.
7. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente, o per alzata di mano, o in altre modalità concludenti, sempre rilevabili a distanza.
8. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
9. Il Sindaco e il Segretario comunale possono prendere parte alla seduta della Giunta collegati in videoconferenza da una sede diversa dal Palazzo comunale.
10. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti, con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza dichiarate dagli stessi.
11. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni, o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere considerata deserta, ovvero interrotta e/o rinviata secondo quanto stabilito in tal caso dalla legge e/o dal Regolamento per il funzionamento dell'organo collegiale interessato.
12. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa. Ripristinato, se possibile, il collegamento, il Sindaco riprende la seduta dal punto in cui era al momento dell'interruzione e, se del caso, riapre la votazione sospesa in precedenza, dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti non più collegati in videoconferenza sono da considerare assenti giustificati. In caso non fosse possibile ripristinare il collegamento, restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze della Giunta può essere informale, in casi ritenuti di urgenza, ovvero in forma scritta. In tale seconda ipotesi, deve essere inviata, a cura del Sindaco, a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dai regolamenti e/o dallo Statuto.
2. La convocazione di cui al comma 1, se in forma scritta, contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica.
3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
4. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

5. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti dell'Organo che partecipino alla seduta, anche in modalità telematica.

Art. 6 – Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:

- la modalità di svolgimento della seduta;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- il luogo dal quale sono collegati in videoconferenza i singoli membri della Giunta;
- le modalità tecniche del collegamento telematico.

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio comunale ed entra in vigore il giorno della sua approvazione, con successiva pubblicazione sull'Albo pretorio del sito internet del Comune.